

Prot.n.p 68358 RU
Circolare n. 023 /2011

Roma, 18 gennaio 2011

**A TUTTE LE IMPRESE
LORO SEDI**

ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOFER
Associazione Imprese
Fornitrici di Servizi nel Settore
Ferroviario e dei Trasporti

ACAP
Associazione delle
Societ Concessionarie
di Autostrade Private

ANIP
Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ANIASA
Associazione Nazionale
Industria dell'Autoleggio
e Servizi Automobilistici

ARE
Associazione delle Agenzie
di Recapito Espressi

ASSOPOSTE
Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIPORT
Unione Nazionale
Imprese Portuali

ASSOSISTEMA
Associazione Sistema Industriale
Integrato Servizi Tessili
e Medici Affini

UNIRE
Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Ritardo pagamenti e problematiche connesse - Aggiornamenti - Sentenza Corte dei Conti Regione Campania n. 2887 del 21/12/2010 sulla responsabilità amministrativa – Legge 13/12/2010 n. 220, comma 51 Art. 1 - Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 15/12/2010.

In merito agli argomenti in oggetto, si segnala:

- Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 2887 del 21/12/2010, che ha sancito il principio della responsabilità amministrativa per condotta omissiva da parte del Sindaco *pro tempore* di un Comune in provincia di Napoli e del capo tecnico comunale responsabile dell'area manutentiva, a causa del ritardato pagamento del credito vantato da una impresa che aveva provveduto alla rimozione di taluni rifiuti nei pressi di uno stabilimento dell'Ente citato.
La sentenza appare importante in quanto si afferma il danno erariale "causalmente riconducibile alla condotta gravemente colposa dei responsabili amministrativi, consistente nell'omissione di provvedere al pagamento nonostante i reiterati solleciti della ditta" e si precisa che le "Pubbliche amministrazioni devono provvedere tempestivamente all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie come un normale debitore" in ciò richiamando espressamente la direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento recepita con d.lgs. 231 del 2002.

- Il comma 51, art. 1 della L. 13/12/2010 n. 220 (cosiddetta legge di stabilità per il 2011), che proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2011, il blocco delle azioni esecutive (sia da intraprendere che intraprese) nei confronti delle aziende sanitarie delle Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro del disavanzo sanitario così come previsto al comma 2) art. 11 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni in L. n. 122 del 30/07/2010.

In proposito, si ricorda che nel 2010 la Commissione Europea, a seguito di un esposto TAILS in cui si riteneva sussistente un contrasto della normativa italiana rispetto alla direttiva comunitaria, aveva invece precisato che la direttiva aveva l'obiettivo di armonizzare presso gli Stati membri i termini di pagamento "senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri".

- La Circolare 15 dicembre 2010 n. 38 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, recante "Attuazione del decreto-legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-ter e 1-quater e del decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma 1, lettera a), punto 3", diretta prioritariamente alle Stazioni appaltanti pubbliche, ma di interesse in quanto volta a disciplinare l'analisi e la revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi.

Restando a disposizione, si inviano i più distinti saluti

Cordiali saluti.

Responsabile Area Mercato e Appalti Pubblici
(Giuseppe Gherardelli)



Referente Antonella Russo (a.russo@fise.org)